

2. I DPCM

*a cura del Servizio studi
del Senato della Repubblica*

I Dpcm di attuazione delle misure di contenimento del virus

Con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) si è dato attuazione alle misure di contenimento del virus, come definite nei tre seguenti decreti-legge intervenuti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il **decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 5 marzo 2020, n. 13**, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni sono state quasi interamente abrogate dall'**art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 19/2020**¹;
- il **decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 35/2020**, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il **decreto-legge n. 33/2020**, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ad oggi (29 giugno) approvato in prima lettura dal Senato (AS 1812) e in corso di esame presso la Camera (AC 2554).

In **attuazione del decreto-legge n. 6/2020** sono stati adottati, originariamente, il **Dpcm del 23 febbraio 2020**² e il **Dpcm del 25 febbraio 2020**³, i cui effetti sono cessati a seguito dell'adozione del **Dpcm del 1° marzo 2020**⁴.

Il **Dpcm dell'8 marzo 2020** ha, quindi, disposto la cessazione degli effetti sia del Dpcm del 1° marzo sia del **Dpcm del 4 marzo 2020**⁵, nel frattempo intervenuto.

Hanno fatto seguito al Dpcm dell'8 marzo i **Dpcm del 9 marzo 2020**, dell'**11 marzo 2020** e del **22 marzo 2020**, la cui efficacia è stata inizialmente prorogata fino al 13 aprile dal primo Dpcm adottato in attuazione del decreto-legge n. 19 (Dpcm del 1° aprile 2020), ma che hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del Dpcm del 10 aprile 2020, anch'esso adottato in attuazione

¹ Dei cinque articoli costituenti il decreto-legge n. 6, sono rimasti in vigore esclusivamente il comma 6-bis dell'articolo 3, aggiunto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18/2020, l'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie, e l'articolo 5, che dispone l'entrata in vigore del decreto.

² Recante misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto e introduzione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che avevano transitato o sostato in quei Comuni.

³ Recante misure di sospensione delle competizioni ed eventi sportivi nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte; di sospensione dei viaggi di istruzione e di promozione della didattica a distanza; di riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari in determinati Comuni della Regione Lombardia.

⁴ Recante misure restrittive, tra cui il divieto di accesso e di allontanamento dai Comuni individuati come “zone rosse”, e l'individuazione di ulteriori zone assoggettate a misure meno restrittive, tendenti comunque a evitare assembramenti di persone.

⁵ Recante misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale.

del decreto-legge n. 19.

Il Dpcm del 22 marzo (Allegato 1) è stato modificato dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020](#).

I Dpcm dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020 recano, tutti, misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale⁶ attuative del decreto-legge n. 6, rispetto al quale propongono, per talune misure, una più articolata formulazione, in certi casi poi confluita nel successivo decreto-legge n. 19/2020⁷.

In **attuazione del decreto-legge n. 19/2020**, sono stati dapprima adottati i [Dpcm del 1° e del 10 aprile 2020](#), i quali recano, come detto, il primo la proroga di efficacia, il secondo la disposizione di cessazione di efficacia dei Dpcm dell'8, del 9, dell'11 e del 22 marzo.

Con il Dpcm del 10 aprile sono state introdotte, per il periodo decorrente dalla data del 14 aprile fino al 3 maggio 2020, nuove misure di contenimento del contagio, articolate secondo uno schema che resta sostanzialmente invariato nei successivi Dpcm (misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali; misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; disposizioni in materia di ingresso in Italia; transiti e soggiorni di breve durata in Italia; disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; esecuzione e monitoraggio delle misure; disposizioni finali).

Successivamente, il [Dpcm del 26 aprile 2020](#) ha previsto che le proprie disposizioni si applicassero, in sostituzione di quelle del Dpcm del 10 aprile, dal 4 al 17 maggio 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni di cui all'art. 2 (nello specifico: i commi 7, 9 e 11), già applicabili a decorrere dal 27 aprile simultaneamente con le disposizioni del Dpcm del 10 aprile (*ex art. 10, comma 1, del decreto del 26 aprile*).

Il Dpcm del 26 aprile - pur menzionando, nel titolo, esclusivamente il decreto-legge n. 6/2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale") - dà attuazione, più esattamente, al decreto-legge n. 19/2020.

E' intervenuto, quindi, il [Dpcm del 17 maggio 2020](#), che ha introdotto "Disposizioni at-

⁶ Il Dpcm dell'8 marzo reca altresì misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

⁷ Si rinvia, al riguardo, al Dossier "Emergenza da Covid-19: un raffronto tra i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020", n. 253 del 14 maggio 2020, a cura del Servizio Studi del Senato. In tale lavoro - proponendo il testo a fronte degli elenchi delle misure nei due decreti-legge - si dà anche conto delle più evidenti similarità con le disposizioni dei Dpcm di attuazione del decreto-legge n. 6 (il cui testo è citato nelle note).

tuitive del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il Dpcm del 17 maggio è stato modificato (in relazione a una specifica disposizione) dal [Dpcm del 18 maggio 2020](#).

Le disposizioni del Dpcm del 17 maggio 2020 hanno trovato applicazione a decorrere dal 18 maggio 2020 (in sostituzione di quelle recate dal Dpcm del 26 aprile) fino al 14 giugno 2020, salvi i diversi termini di durata di singole misure previsti da specifiche disposizioni (ex art. 11, commi 1 e 2, del decreto medesimo)⁸.

Da ultimo, il [Dpcm dell'11 giugno 2020](#) ha introdotto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"⁹.

Le disposizioni del Dpcm dell'11 giugno (ai sensi dell'art. 11 del decreto medesimo) hanno trovato applicazione, in sostituzione di quelle del Dpcm del 17 maggio, dalla data del 15 giugno 2020 e conservano efficacia fino al 14 luglio 2020.

Restano salvi i diversi termini di durata di singole misure previsti da altre disposizioni del decreto, nonché quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del medesimo Dpcm con riferimento a eventi e competizioni sportive¹⁰.

La procedura di adozione

Tanto il decreto-legge n. 6/2020 (art. 3, commi 1 e 6, ora abrogati) quanto il decreto-legge n. 19/2020 (art. 2, commi 1, 4 e 5) - sotto il profilo procedurale rimasto inalterato a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 33/2020 - demandano l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai rispettivi articoli 1 a Dpcm, per la cui adozione il decreto-legge n. 6 prevede un'unica procedura, mentre il decreto-legge n. 19 prevede **due procedure alternative**, la prima delle quali analoga a quella già delineata dal decreto-legge n. 6.

⁸ I Dpcm del 26 aprile e del 17 maggio 2020 costituiscono oggetto di specifica trattazione nei successivi paragrafi 4 e 5, dedicati, rispettivamente, al testo a fronte dei due Dpcm (collocato in appendice al presente lavoro) e agli Allegati di cui sono corredati.

⁹ Al Dpcm dell'11 giugno 2020 è dedicato, di seguito, il paragrafo 6.

¹⁰ Si omette, nel presente lavoro, l'illustrazione dei contenuti dei singoli Dpcm, dettagliatamente esposti alla seguente pagina: <https://temi.camera.it/leg18/temi/iniziative-per-prevenire-e-contrastare-la-diffusione-del-nuovo-coronavirus.html#iniziative-per-prevenire-e-contrastare-la-diffusione-del-nuovo-coronavirus-1>.

In sintesi, la procedura analoga affida il potere di proposta al Ministro della salute e l'espressione dei pareri agli altri Ministri (interno, difesa ed economia e Ministri competenti per materia) e alle autorità regionali (Presidenti delle Regioni competenti ovvero Presidente della Conferenza delle regioni, a seconda che le misure di contenimento riguardino, rispettivamente, una o più Regioni ovvero l'intero territorio nazionale).

La procedura alternativa introdotta dal decreto-legge n. 19 attribuisce il potere di proposta ai rappresentanti regionali (Presidenti delle Regioni competenti ovvero Presidente della Conferenza delle regioni, a seconda che le misure di contenimento siano relative a una o più Regioni ovvero all'intero territorio nazionale), affidando ai Ministri (ivi incluso il Ministro della salute) l'espressione dei pareri.

In entrambe le procedure di adozione, il decreto-legge n. 19 dispone:

- che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei Dpcm da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle medesime formulati. Qualora ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, il Governo riferisce in via successiva alle Camere (cfr. *infra*);
- che il Comitato tecnico scientifico di cui all'[ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630](#), si esprima, di norma, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità.

I due decreti-legge non differiscono per le previsioni che dimezzano i tempi per il controllo preventivo della Corte dei conti e dispongono la provvisoria efficacia, esecutorietà ed esecutività dei provvedimenti in fase di controllo preventivo.

A conclusione della procedura di adozione, il decreto-legge n. 19 aggiunge un duplice obbligo del Governo nei confronti delle Camere: quello di comunicare i provvedimenti entro il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quello di riferire con cadenza bisettimanale circa le misure adottate.

La base giuridica

A far data dal 23 febbraio 2020, sono intervenuti - in qualità di strumenti di governo dei casi straordinari di necessità e d'urgenza (art. 77 Cost.) - una serie di decreti-legge volti a fronteggiare, con misure afferenti a diversi settori, l'emergenza da Covid-19.

Il ricorso alla fonte legislativa è stato imposto dall'incidenza delle misure previste su diritti protetti dalla Costituzione, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute, diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.).

Con le misure introdotte dai decreti-legge sono venute in rilievo, in particolare, le seguenti disposizioni costituzionali: inviolabilità della libertà personale, ex art. 13; diritto di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, ex art. 16; diritto di riunione, ex art. 17; diritto di esercizio in pubblico del culto, ex art. 19; diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio, ex art. 24; rieducazione del condannato, ex art. 27; diritto all'istruzione e alla cultura, ex artt. 33 e 34; libertà di iniziativa economica privata, ex art. 41¹¹.

In particolare, i **decreti-legge n. 6/2020 e n. 19/2020, e**, a seguire, il **decreto-legge n. 33/2020**, hanno previsto che, nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza, intervenissero, a vario titolo, **Dpcm**, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti¹².

Rispetto al precedente decreto n. 6, il decreto-legge n. 19 ha circoscritto nei tempi e vincolato nei contenuti l'adozione/attuazione di misure derogatorie di disposizioni vigenti.

Ha posto, infatti, un termine massimo di durata delle misure, individuato in 30 giorni, eventualmente più volte reiterabili fino al 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

Ha proceduto, inoltre, a una tipizzazione delle misure, qualificando l'elenco di cui all'art. 1, comma 2, quale elenco tassativo ed esaustivo, in luogo dell'elenco meramente esemplificativo offerto dal decreto-legge n. 6 (art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'alinea del comma 2).

Il decreto-legge n. 19 ha affidato, invece, alla discrezionalità del soggetto attuatore - tuttavia vincolato dal rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità - la valutazione sulla dimensione spaziale di applicabilità delle misure (estensibile da specifiche parti del territorio nazionale alla totalità di esso) e sulla modulazione nel tempo della loro intensità, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Come noto, alle scelte normative poste in essere dal Governo sono stati mossi rilievi, relativi, in particolare, all'utilizzo dei Dpcm come strumenti centrali per la gestione dell'emergenza.

Nelle sedute della Camera n. 337 dell'11 maggio e n. 342 del 19 maggio 2020, sono state oggetto di discussione e di votazione due mozioni (1-00346 e 1-00348) concernenti

¹¹ Con specifico riguardo alla libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall'art. 41 Cost. a condizione che si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, il Tar Calabria - nella sent. n. 841/2020 (su cui cfr. infra) - ha osservato che "non è prevista una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all'imprenditore allo scopo di assicurare che l'iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica, sicché tali prescrizioni possono essere imposte anche con un atto di natura amministrativa". Tanto più quando (come nel caso del decreto-legge n. 19) il contenuto del provvedimento risulta predeterminato, e alla discrezionalità dell'autorità amministrativa è demandato di individuare l'ampiezza della limitazione in ragione dell'esame epidemiologico.

¹² Per quanto concerne gli atti diversi dai Dpcm, si rinvia al citato Dossier "Emergenza da Covid-19: un raffronto tra i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020", n. 253 del 14 maggio 2020.

“iniziative volte al superamento delle limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite e delle criticità normative emerse in relazione alla gestione dell'emergenza da Covid-19”.

Con l'approvazione della mozione di maggioranza (1-00348) si è impegnato (tra l'altro) il Governo a “privilegiare lo strumento del decreto-legge laddove si tratti di introdurre limiti ai diritti fondamentali e comunque a comunicare tempestivamente al Parlamento ogni tipo di azione intrapresa a tutela della salute pubblica, in ossequio alla centralità dell'assemblea elettiva e nell'ottica di promuovere un suo costante coinvolgimento”.

D'altra parte, il Presidente del Consiglio dei ministri - in occasione dell'Informativa urgente resa alla Camera e al Senato in data 30 aprile sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche - aveva indicato, quali basi legittimanti dei Dpcm adottati, la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020.

Con [deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), che - ai sensi dell'[art. 7, comma 1, lett. c\)](#), e dell'[art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018](#) - ha dichiarato lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario per la durata di sei mesi decorrenti dalla data della dichiarazione, è stato attivato il quadro di gestione dell'emergenza delineato dal Codice della protezione (decreto legislativo n. 1/2018)¹³.

Per l'attuazione degli interventi in vigenza dello stato di emergenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri autorizza (ex art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018) l'emanazione di ordinanze di protezione civile, derogatorie rispetto alle disposizioni vigenti, conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico¹⁴ e adottate nei limiti di un primo stanziamento di risorse (pari a 5 mln di euro) a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'[art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018](#)).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legislativo n. 1/2018, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare (salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24) per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Nella situazione epidemiologica in corso, alla prima [ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020](#), hanno fatto seguito una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,

¹³ La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ha fatto seguito alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020.

¹⁴ In ordine al limite dei “principi dell'ordinamento giuridico”, la Corte costituzionale, nella sent. n. 26/1961 (pronunciata con riferimento a una ordinanza prefettizia emessa sulla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), aveva innanzitutto escluso che i provvedimenti in questione potessero essere in contrasto con “quei precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell'ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria”. In relazione alle previsioni di riserva di legge, la Corte prospettava due ipotesi (sostanzialmente corrispondenti alla riserva assoluta e alla riserva relativa di legge): 1) nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che, nella materia stessa, si consenta l'emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione; 2) per quanto riguarda quei campi rispetto ai quali la Costituzione ha stabilito una riserva (adoperando la formula “in base alla legge” o altra di eguale significato), la costante giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile che “la legge ordinaria attribuisca all'Autorità amministrativa l'emanazione di atti anche normativi, purché la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito (...)”.

le quali - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 - hanno dettato disposizioni in ordine all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata nonché alla funzionalità dei servizi pubblici¹⁵.

Sulla natura giuridica dei Dpcm in questione ha avuto modo di esprimersi il Tar Calabria, pronunciandosi, con sent. n. 841/2020, sul ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'annullamento del punto n. 6 dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37¹⁶.

In tale sede, il giudice amministrativo regionale ha qualificato il Dpcm del 26 aprile 2020 quale "atto amministrativo generale", escludendone il carattere normativo.

La legge n. 400/1988 - costantemente citata nelle premesse dei Dpcm di attuazione delle misure di contenimento del virus a partire dal decreto del 1° marzo 2020 - varrebbe, pertanto, quale richiamo alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare quella di promuovere e coordinare "l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", ex art. 5, comma 3, lett. b)), piuttosto che quale richiamo all'ordinaria disciplina regolamentare di cui all'art. 17 (in effetti mai menzionato)¹⁷.

Il testo a fronte dei Dpcm del 26 aprile e del 17 maggio 2020

Nel periodo intercorrente tra i Dpcm del 26 aprile e del 17 maggio, precisamente in data 16 maggio, è entrato in vigore il decreto-legge n. 33/2020.

Nell'introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto n. 33 ha delineato il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi Dpcm (ovvero con ordinanze, statali, regionali o comunali) sarebbero stati disciplinati gli spostamenti delle persone fi-

¹⁵ Un elenco delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, aggiornato al 23 giugno 2020, è disponibile in allegato al Dossier "D.L. 33/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato, pp. 50-55.

¹⁶ L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37, reca disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale. Nel giudizio sottoposto al Tar Calabria, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha contestato la legittimità del punto n. 6 dell'ordinanza, il quale, in contrasto con quanto disposto dal Dpcm del 26 aprile 2020, aveva autorizzato, nel territorio regionale, anche la ristorazione con servizio al tavolo. Con sent. n. 841/2020 (del 9 maggio 2020) il Tar Calabria ha annullato l'ordinanza nella parte impugnata.

¹⁷ Sul punto cfr. anche il Dossier "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. 19/2020", a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato, pp. 48 e 49.

siche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, in data 17 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 il Dpcm del 17 maggio, che ha dettato, in attuazione del decreto-legge n. 19/2020 e del suddetto decreto-legge n. 33, specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a molteplici ambiti di applicazione.

E' apparso, pertanto, utile - al fine di consentire una lettura coordinata delle richiamate disposizioni - redigere un **testo che ponesse a fronte i due Dpcm** che hanno regolamentato i periodi 4-17 maggio e 18 maggio-14 giugno, **dando conto, al contempo, delle disposizioni del decreto-legge n. 33/2020** *medio tempore* intervenute a disciplinare situazioni precedentemente affidate alla regolamentazione dei Dpcm (e ad oggi modificate, a seguito della conclusione dell'esame del provvedimento presso uno dei rami del Parlamento). Il testo a fronte è disponibile nell'Appendice al Rapporto consultabile sul sito internet della Camera dei deputati.

Nel testo a fronte si offre, inoltre, indicazione delle **disposizioni del precedente decreto-legge n. 19/2020** che presentano un contenuto simile a quelle del Dpcm del 26 aprile¹⁸.

Il testo a fronte dei Dpcm del 26 aprile e del 17 maggio 2020 è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (Art. 1 del Dpcm del 26 aprile e art. 1 del Dpcm del 17 maggio);
- Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (Art. 2 del Dpcm del 26 aprile e art. 2 del Dpcm del 17 maggio);
- Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (Art. 3 del Dpcm del 26 aprile e art. 3 del Dpcm del 17 maggio);
- Disposizioni in materia di ingresso in Italia (Art. 4 del Dpcm del 26 aprile e art. 4 del Dpcm del 17 maggio);
- Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (Art. 5 del Dpcm del 26 aprile e art. 5 del Dpcm del 17 maggio);
- Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (Art. 6 del Dpcm del 17 maggio 2020);
- Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (Art. 6 del Dpcm del 26 aprile e art. 7 del Dpcm del 17 maggio);

¹⁸ La similarità è in ragione del fatto che il Dpcm del 26 aprile ha dato attuazione al decreto-legge n. 19/2020; in alcuni casi il Dpcm ha anticipato disposizioni successivamente inserite nel decreto-legge dalla legge di conversione n. 35/2020. Al riguardo, cfr. il citato Dossier "Emergenza da Covid-19: un raffronto tra i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020", n. 253 del 14 maggio 2020, in particolare il paragrafo relativo a "L'attuazione delle misure nel Dpcm del 26 aprile 2020", p. 30.

- Misure in materia di trasporto pubblico di linea (Art. 7 del Dpcm del 26 aprile e art. 8 del Dpcm del 17 maggio);
- Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (Art. 8 del Dpcm del 26 aprile e art. 9 del Dpcm del 17 maggio);
- Esecuzione e monitoraggio delle misure (Art. 9 del Dpcm del 26 aprile e art. 10 del Dpcm del 17 maggio).

Le sezioni includono, dunque, gli articoli da 1 a 9 del Dpcm del 26 aprile, nonché gli articoli da 1 a 10 del Dpcm del 17 maggio.

Restano esclusi dal raffronto l'art. 10 del Dpcm del 26 aprile e l'art. 11 del Dpcm del 17 maggio, recanti, entrambi, le disposizioni finali dei decreti, ivi incluse quelle relative ai termini di efficacia, che vengono indicati, tuttavia, in ciascuna sezione.

Gli Allegati ai Dpcm del 26 aprile e del 17 maggio 2020

I due Dpcm sono corredati di Allegati; nello specifico, di 10 Allegati il Dpcm del 26 aprile, di 17 Allegati il Dpcm del 17 maggio.

Il [decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2020](#) (GU n. 115 del 6 maggio 2020) è intervenuto a modificare gli Allegati 1, 2 e 3 del Dpcm del 26 aprile¹⁹.

Nella tabella sottostante sono considerati gli Allegati presenti - con differente numerazione - sia nel Dpcm del 26 aprile sia in quello del 17 maggio:

Allegato	Dpcm del 26 aprile 2020	Dpcm del 17 maggio 2020
Misure igienico-sanitarie	Allegato 4	Allegato 16
Misure per gli esercizi commerciali	Allegato 5	Allegato 11
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali	Allegato 6	Allegato 12

¹⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. jj), del Dpcm del 26 aprile, in cui si prevede che: "gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze". Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto: "L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze".

Allegato	Dpcm del 26 aprile 2020	Dpcm del 17 maggio 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali	Allegato 7	Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020	Allegato 8	Allegato 14
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in materia di trasporto pubblico	Allegato 9	Allegato 15

Per quanto riguarda gli Allegati presenti nel Dpcm del 26 aprile e non riproposti in quello del 17 maggio, si segnala quanto segue.

- L'Allegato 1 ("Commercio al dettaglio") al Dpcm del 26 aprile individuava le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità escluse, fino alla data del 17 maggio, dall'obbligo di sospensione disposto, per le attività commerciali al dettaglio, dall'art. 1, comma 1, lett. z), del decreto medesimo.

Il Dpcm del 17 maggio ha previsto la riapertura delle attività commerciali al dettaglio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. dd), tali attività devono svolgersi in conformità con protocolli o linee guida per la prevenzione del rischio di contagio, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto - oltre che dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali - dei criteri stabiliti dal nuovo **Allegato 10** ("Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020").

E' inoltre raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 11, recante misure per gli esercizi commerciali (cfr. precedente tabella).

- L'Allegato 2 ("Servizi per la persona") al Dpcm del 26 aprile individuava le attività inerenti ai servizi alla persona escluse, fino alla data del 17 maggio, dall'obbligo di sospensione disposto dall'art. 1, comma 1, lett. cc), del decreto medesimo. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. gg), del Dpcm del 17 maggio, viene consentito lo svolgimento anche delle attività inerenti ai servizi alla persona precedentemente sospese, purché nel rispetto di alcune condizioni, tra cui lo svolgimento in conformità a protocolli o linee guida idonei a prevenire il rischio di contagio,

adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in coerenza con i criteri di cui al richiamato Allegato 10 (oltre che nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali).

- L'Allegato 3 ("Ateco") al Dpcm del 26 aprile individuava le attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione sancita dall'art. 2, comma 1, del decreto medesimo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dpcm del 17 maggio, le attività industriali e commerciali tornano a svolgersi, con il vincolo di rispettare i contenuti dei Protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica, di cui, rispettivamente, agli Allegati 12, 13 e 14 (menzionati nella precedente tabella).

- L'Allegato 10 ("Principi per il monitoraggio del rischio sanitario") al Dpcm del 26 aprile individuava i principi per il monitoraggio del rischio sanitario, cui le Regioni erano tenute ad attenersi nel monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica nei relativi territori, ai sensi dell'art. 2, comma 11, del Dpcm (ulteriore parametro per il monitoraggio regionale è rappresentato dai criteri stabiliti dal Ministro della salute con decreto del 30 aprile 2020).

Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33/2020, l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale è accertato esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal [decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020](#) (GU n. 112 del 2 maggio 2020).

Il Dpcm del 17 maggio ha, inoltre, in allegato, i protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 33/2020, e dell'art. 1, comma 1, lett. o), del Dpcm medesimo, e contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Anche il decreto-legge n. 19/2020 (all'art. 1, comma 2, lett. h-bis) reca la previsione (introdotta dalla legge di conversione) di adottare "protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza".

Gli **Allegati da 1 a 7** al Dpcm del 17 maggio recano, pertanto, rispettivamente: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo; Protocollo con le Comunità ebraiche italiane; Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; Protocollo con le Comunità ortodosse; Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikk; Protocollo con le Comunità Islamiche; Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

Inoltre il Dpcm del 17 maggio presenta gli ulteriori seguenti allegati:

- l'**Allegato 8**, recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19”, redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia per regolare lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto (art. 1, comma 1, lett. *b*));
- l'**Allegato 9**, recante linee guida per l'organizzazione di “Spettacoli dal vivo e cinema” (art. 1, comma 1, lett. *m*));
- l'**Allegato 17**, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”.

I Dpcm del 17 maggio e dell'11 giugno 2020

In data 11 giugno 2020 è intervenuto, in attuazione dei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, un ulteriore Dpcm, le cui disposizioni hanno trovato applicazione dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 17 maggio, e conservano efficacia fino al 14 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini di durata di singole misure previsti da altre disposizioni del decreto, nonché quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del medesimo Dpcm con riferimento a eventi e competizioni sportive).

I Dpcm del 17 maggio e dell'11 giugno presentano una struttura analoga.

Gli 11 articoli recano contenuti corrispondenti. Nello specifico: misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (articoli 1); misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (articoli 2); misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (articoli 3); disposizioni in materia di ingresso in Italia (articoli 4); transiti e soggiorni di breve durata in Italia (articoli 5); ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (articoli 6); disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (articoli 7); misure in materia di trasporto pubblico di linea (articoli 8); ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (articoli 9); esecuzione e monitoraggio delle misure (articoli 10) e disposizioni finali (articoli 11)²⁰.

Nei due Dpcm appaiono, inoltre, con analogo contenuto e con numerazione coincidente, gli Allegati da 1 a 7 (protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, ex art. 1,

²⁰ Per una illustrazione dei contenuti cfr. la seguente pagina: <https://temi.camera.it/leg18/temi/iniziative-per-prevenire-e-contrastare-la-diffusione-del-nuovo-coronavirus.html#iniziativa-per-prevenire-e-contrastare-la-in-diffusione-del-nuovo-coronavirus-1>.

comma 11, del decreto-legge n. 33/2020), nonché i rispettivi Allegati 8 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19, redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia); 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020); 11 (Misure per gli esercizi commerciali); 12, 13 e 14 (recanti, nell'ordine, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri; Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica); 16 (Misure igienico-sanitarie).

Nel Dpcm dell'11 giugno viene meno l'allegato relativo all'organizzazione di "Spettacoli dal vivo e cinema" (presente, nel Dpcm del 17 maggio, come Allegato 9).

Alle novità introdotte nell'Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in materia di trasporto pubblico) è dedicata la circolare del Ministero dell'interno del 22 giugno 2020 (cfr. *infra*).

Infine, vengono aggiornate all'11 giugno le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenute nell'Allegato 9 (nel Dpcm del 17 maggio recavano la data del 16 maggio ed erano contenute nell'Allegato 17).

In questa sede si intende evidenziare l'evoluzione delle condizioni di graduale ripresa delle attività nel passaggio dal Dpcm del 17 maggio a quello dell'11 giugno, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi articoli 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale).

a) Per determinate attività, il Dpcm del 17 maggio conferiva **facoltà alle Regioni e alle Province autonome di stabilire una data di ripresa diversa** (anticipata o posticipata). L'esercizio di tale facoltà era subordinato alle seguenti condizioni: 1) il preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle attività medesime con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale (monitorato dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33/2020); 2) la previa individuazione di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e redatti nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In particolare, la possibilità di stabilire una data diversa, alle predette condizioni, era consentita, dal Dpcm del 17 maggio, con riferimento: all'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta (art. 1, comma 1, lett. c)); all'attività sportiva di base e all'attività motoria in genere, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ospitanti attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (art. 1, comma 1, lett. f)).

Per le predette attività il Dpcm dell'11 giugno stabilisce la ripresa - senza possi-

bilità di anticipazione o posticipazione - a decorrere dal 15 giugno (art. 1, comma 1, lett. c) e f)), a determinate condizioni (per la lett. c), quella di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8; per la lett. f), tra altre condizioni, quella che lo svolgimento delle attività sia condotto in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, e fatti comunque salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020²¹).

Tanto il Dpcm del 17 maggio quanto quello dell'11 giugno consentono alle Regioni e alle Province autonome di stabilire una data diversa di ripresa (rispetto al 15 giugno) per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori (art. 1, comma 1, lett. m), di entrambi i Dpcm).

b) Entrambi i Dpcm **subordinano la ripresa di determinate attività**: 1) alla preventiva verifica, da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di svolgimento dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori regionali (monitorato dalle Regioni medesime ex art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33/2020); 2) alla individuazione di protocolli o di linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Tali condizioni di ripresa si applicano: alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) (art. 1, comma 1, lett. ee), di entrambi i Dpcm); alle attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 1, lett. gg), di entrambi i Dpcm); alle attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 1, lett. mm), di entrambi i Dpcm).

Il Dpcm dell'11 giugno introduce, inoltre, le predette condizioni per la ripresa di attività il cui svolgimento non era consentito ai sensi del Dpcm del 17 maggio.

²¹ L'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Stabilisce, inoltre, che, in assenza di quelli regionali, trovino applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020 ovvero ai sensi del comma 16 del decreto n. 33, il quale consente alle Regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato ai sensi del medesimo comma, informando il Ministro della salute, di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte con Dpcm adottati ex art. 2 del decreto-legge n. 19/2020.

Si tratta, nello specifico: dello svolgimento degli sport di contatto²² (art. 1, comma 1, lett. *g*)); delle attività dei comprensori sciistici (art. 1, comma 1, lett. *h*)); delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 1, lett. *l*)); delle attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), di centri culturali e di centri sociali (art. 1, comma 1, lett. *z*)).

c) Il **rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** è, inoltre, richiesto - ai sensi di entrambi i Dpcm - ai fini: dell'organizzazione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 1, lett. *p*), dei due Dpcm); dello svolgimento delle attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 1, lett. *dd*)), dei due Dpcm); dell'esercizio delle attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 1, lett. *nn*)), dei due Dpcm).

d) Infine, ai sensi del Dpcm dell'11 giugno (art. 1, comma 1, lett. *e*)), è consentito, a decorrere dal 12 giugno 2020, lo **svolgimento di eventi e competizioni sportive** (sospesi ai sensi del Dpcm del 17 maggio) riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. La ripresa di tali eventi e competizioni è subordinata al loro svolgimento a porte chiuse ovvero all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, nell'ottica di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.

L'applicazione delle misure contenute nei Dpcm

Il decreto-legge n. 19/2020 (art. 4, comma 9) rinnova ai Prefetti la competenza ad assicurare l'esecuzione delle misure, già sancita dal decreto-legge n. 6/2020 (art. 3, comma 5, successivamente abrogato).

²² *n tale caso si richiede la conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), in quanto compatibili.*

Inoltre, per effetto di una disposizione ricorrente in pressoché tutti i Dpcm successivi a quello del 1° marzo, ai Prefetti è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle (restanti) misure da parte delle amministrazioni competenti²³.

Il Ministero dell'interno ha, pertanto, sin dal 23 febbraio 2020 (data di adozione del primo dei Dpcm attuativi), diramato circolari dirette a fornire ai Prefetti indicazioni relative alle modalità di applicazione delle misure in questione.

In particolare:

- con [circolare del 23 febbraio 2020](#) sono rivolte raccomandazioni ai Prefetti in ordine all'adempimento delle funzioni di esecuzione delle misure urgenti, ad essi attribuite *ex art. 4* del Dpcm adottato lo stesso 23 febbraio. Ai Prefetti si richiede altresì - con riferimento agli ambiti territoriali non individuati da detto Dpcm e nelle more dell'adozione di ulteriori Dpcm - di fornire ogni utile supporto e collaborazione istituzionale ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che le autorità sanitarie e di igiene pubblica ritengano necessario adottare;
- con [circolare del 2 marzo 2020](#) sono esplicate le finalità del Dpcm del 1° marzo: disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e garantire uniformità, su tutto il territorio nazionale, all'attuazione dei programmi di profilassi. In relazione a tali finalità si richiama l'attenzione dei destinatari sulla formulazione delle nuove misure, graduate e distinte in base alle aree geografiche d'intervento. Inoltre, al fine di garantire il coordinamento degli interventi, ai Prefetti è richiesto: di ancorare l'adozione di propri provvedimenti a valutazioni medico-sanitarie provenienti dagli organismi competenti; di sottoporre preventivamente iniziative di particolare rilevanza e complessità alla valutazione del Dipartimento di Protezione civile; di sensibilizzare le Autorità locali a concordare le misure di carattere contingibile e urgente per garantire che esse non siano in contrasto con le misure statali in atto, con particolare riguardo all'adozione di misure locali i cui effetti potrebbero esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti costituzionalmente garantiti (si adduce, quale esempio, l'introduzione di divieti di circolazione); di informare il Ministero della salute e il Presidente della Regione, qualora, anche a seguito delle interlocuzioni con le Autorità locali, ravvisino profili di incoerenza tra le iniziative locali e le previsioni statali;
- con [circolare del 5 marzo 2020](#) si fa seguito al Dpcm del 4 marzo. Oltre a ri-

²³ La centralità del ruolo dei Prefetti nella gestione dell'emergenza è stata posta in rilievo dal Ministro dell'interno nel corso dell'audizione svolta presso la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati in data 21 aprile 2020 (https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10448).

proporre l'esortazione ad azioni di interlocuzione con le Istituzioni competenti nella diretta adozione delle varie misure, il Ministero chiede ai Prefetti di intrattenere un costante dialogo con le parti sociali rappresentative dei lavoratori e delle categorie produttive, specie nelle zone più direttamente interessate dalle misure di contenimento dell'emergenza;

- con [direttiva dell'8 marzo 2020](#), il Ministero fornisce prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte dal Dpcm dell'8 marzo, in particolare circa la verifica del rispetto delle nuove limitazioni alla mobilità. Nella direttiva si evidenzia come, ai fini dell'attuazione delle nuove prescrizioni, sia indispensabile, innanzitutto, fare leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, ai quali si rende, pertanto, necessario rivolgere una puntuale attività di comunicazione istituzionale;
- con [circolare del 12 marzo 2020](#) si fa seguito al Dpcm dell'11 marzo, per fornire precisazioni sia in ordine alla sospensione delle attività commerciali (su cui interviene anche la successiva [circolare del 14 marzo](#)) sia in tema di spostamenti;
- con [circolare del 23 marzo 2020](#) si forniscono chiarimenti circa le ulteriori restrizioni introdotte dal Dpcm del 22 marzo, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi (in relazione alle modifiche introdotte nell'Allegato 1 del Dpcm del 22 marzo dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo interviene anche la successiva [circolare del 26 marzo 2020](#), focalizzata, tuttavia, sulle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 19/2020);
- con [circolare del 31 marzo 2020](#) si forniscono chiarimenti in merito ai profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche;
- con [circolare del 14 aprile 2020](#) si richiama l'attenzione su alcune disposizioni del Dpcm del 10 aprile 2020, relative, in particolare, alla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali;
- con [circolare del 30 aprile 2020](#) vengono trasmessi ai Prefetti i chiarimenti forniti alla Conferenza Episcopale Italiana in ordine alle disposizioni del Dpcm del 26 aprile relative alla celebrazione delle cerimonie funebri;
- con [circolare del 2 maggio 2020](#) si evidenziano le novità introdotte dalle prescrizioni di cui al Dpcm del 26 aprile;
- con [circolare del 19 maggio 2020](#) si forniscono indicazioni ricavabili da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 33/2020 e nel Dpcm del 17 maggio 2020;
- con [circolare del 22 giugno 2020](#) si richiama l'attenzione sulle novità introdotte dall'Allegato 15 al Dpcm dell'11 giugno, recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in materia di trasporto pubblico".

